



# COMUNE DI FIRENZE

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2004/DD/01699
Del :	20/02/2004
Esecutiva da:	20/02/2004
Proponenti :	Direzione Ambiente

### OGGETTO:

Affidamento servizio di custodia e mantenimento cani ex randagi in attesa di adozione.

### IL DIRETTORE

#### Premesso:

- **che il Consiglio Comunale con delibera n. 156/38 del 31 marzo 2003 ha approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2003 ed il Piano Pluriennale 2003/2005 e la relazione revisionale e programmatica;**
- **che con deliberazione della Giunta Comunale n°. 525/331 del 10 giugno 2003 esecutiva ai termini di legge è stato approvato il PEG 2003 e che, con il medesimo atto il Dirigente competente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione dei programmi;**
- che con Determinazione Dirigenziale n. 14480 del 11/12/2003 è stata espletata una trattativa privata previo gara ufficiosa per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani ex randagi di proprietà del Comune per un periodo complessivo di 12 mesi;
- che è risultata aggiudicataria la "Associazione Casa Marchese" con sede in Via Bignola 69 – 50049 Montespertoli (FI) partita Iva 05031690489, il cui legale rappresentante è il signor Gnocchi Gaspare;
- che con D.D. n.00007/04 del 19/01/2004, stante la disponibilità economica, è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Ditta aggiudicataria per soli 54 giorni;
- Ritenuto che, per sua natura, tale spesa non sia soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163, comma 1 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
- Visto il decreto ministeriale del 23.12.2003 pubblicato sulla G.U. 302 del 31.2.2003 ( differimento termine per delibere bilancio provvisorio 2003)
- Vista la nota della Dott.ssa Gambogi del 09/01/04 con cui si comunica la necessaità di una riduzione di almeno il 5% sulle previsioni di spesa per il 2004;

**VISTO** l'approssimarsi della scadenza del periodo di 54 giorni;

**RITENUTO** pertanto necessario impegnare, sulla base della disponibilità esistente in bilancio, la somma di Euro 32.583,94= (IVA 20% compresa) per finanziare l'affidamento del servizio in oggetto per un ulteriore periodo di 116 giorni; sarà comunque corrisposto l'importo relativo al numero di presenze giornaliere effettivamente registrate;

Che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento e della congruità della spesa;

Visto l'art. 183 del D.lvo n°267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Regolamento sui contratti art. 31;

Visto l'art. 13 comma 3 e l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 163 comma 3 del T.U. sulle autonomie locali;

### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE il disciplinare di incarico per l'affidamento del servizio, per il periodo di ulteriori 116 giorni;
2. DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in narrativa e sulla base della disponibilità esistente in bilancio, la somma di Euro 32.583,94= (IVA 20% compresa) in favore della "Associazione Casa Marchese" con sede in Via Bignola 69 – 50049 Montespertoli (FI) partita Iva 05031690489 (impegno n.....);
3. DI IMPUTARE sul capitolo 37315 del bilancio 2004 "Prestazioni di servizi per il Servizio Ecologia" la spesa complessiva di Euro 32.583,94= (IVA 20% compresa) per la realizzazione del servizio in oggetto;
4. DI PRECISARE che la liquidazione delle competenze sarà fatta entro 90 gg. dalla presentazione di regolare fattura trimestrale;



5. DI SUBORDINARE l'affidamento del servizio in oggetto all'esecutività del presente atto;

### **COMUNE DI FIRENZE**

**CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI EX RANDAGI E NON, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FIRENZE O DETENUTI SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' TEMPORANEA.**

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire le modalità riguardanti il servizio di custodia e di mantenimento di cani ex randagi e non, di ogni taglia, razza, sesso ed età, per i quali il Comune di Firenze sia tenuto ad assicurare il servizio di canile rifugio - ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo ed anagrafe canina (L. 281/91 e L.R. 43/95 e successive modifiche e integrazioni).

Il servizio è affidato ad una struttura che si impegna a favorire le adozioni dei cani presso persone o altri soggetti che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili.

### **PREMESSO**

- che il Codice Penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani ex randagi catturati è vietata dalla L. 281/91;

- che, come prescrive la L. 281/91, la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento;

- che la tutela degli animali d'affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale a tale proposito è sancita da leggi dello stato e dalla Regione Toscana con legge n. 43/95, così come modificata dalle L.R.T. n. 90/98 e 41/02;

- che, per legge, i cani ex randagi devono, dopo un primo periodo di permanenza all'interno del canile sanitario municipale, essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;

- che a tal fine, con determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state dettate le necessarie disposizioni per l'affidamento del servizio e approvata la presente convenzione per stabilire le modalità di esecuzione delle relative prestazioni;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante del presente capitolato;

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di custodia e di mantenimento di cani ex randagi in attesa di adozione di ogni taglia, razza, sesso ed età, per i quali il Comune di Firenze sia tenuto ad assicurare il servizio di canile rifugio - ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo ed anagrafe canina.
2. Tale servizio è affidato inoltre con l'intento di favorire le adozioni dei cani presso privati o altri soggetti che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili.
3. Tutti gli affidamenti inerenti i cani di proprietà del Comune di Firenze presenti nel canile rifugio dovranno essere sottoposti all'autorizzazione dell'Ufficio Diritti Animali al quale compete, assieme all'Unità Funzionale di Igiene Urbana e Veterinaria della ASL 10 Firenze, l'unica facoltà di decisione in merito; l'autorizzazione di cui al presente comma viene individuata dal modulo di passaggio di proprietà controfirmato dagli incaricati di Comune o ASL e dal nuovo proprietario.

### **ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato concerne le seguenti prestazioni, che dovranno essere fornite da parte del soggetto gestore:
  - A) La presa in carico fino ad un numero massimo di n. 60 cani.
  - B) La consegna del cane ed il suo prelievo presso il canile Municipale del Comune di Firenze, via Circondaria 15/a, o in altra struttura comunale, in orario da concordare compatibilmente agli orari di apertura del canile municipale medesimo, e la successiva riconsegna al canile municipale, o altra struttura, al termine del periodo di affidamento o in qualsiasi altro momento al fine di favorire al massimo le adozioni degli animali in carico all'Amministrazione Comunale.
  - C) La custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali, comprensivi di periodica toelette (lavaggio e spazzolatura), in box con misure conformi al dettato della L.R. 43/95, di quotidiani periodi di sgambatura in aree conformi al disposto della L.R. 43/95 e degli ordinari trattamenti di igiene.

- D) Ogni box contenente i cani di proprietà del Comune di Firenze dovrà essere dotato di apposita scheda predisposta dal Comune completa di fotografia e trattamenti sanitari con libretto sanitario dell'animale.
- E) Il soggetto gestore dovrà garantire l'assistenza veterinaria agli animali ospitati secondo le condizioni di cui al successivo articolo 4.
- F) L'apertura della struttura al pubblico, per facilitare le adozioni, in orario 10-13 e 15-18 (periodo autunno-inverno) e 9-13 e 15-20 (periodo primavera-estate), dal lunedì al sabato con due aperture pomeridiane festive mensili.

#### **ART. 4 – ASSISTENZA VETERINARIA**

- 1. Gli oneri per l'assistenza veterinaria (analisi, cure, etc.) sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 2. L'assistenza sanitaria medico-veterinaria sarà rimborsata in base alle effettive prestazioni.
- 3. Le prestazioni, sia di tipo curativo che profilattico, dovranno essere fornite, di norma, senza alcun tipo di autorizzazione da parte del Comune. In particolare, gli animali dovranno essere vaccinati e curati per patologie che non superino la somma di € 500,00 per ogni intervento. Per patologie la cui cura superi la spesa di € 500,00, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione al Comune.
- 4. Tutte le spese veterinarie, debitamente documentate, saranno rimborsate trimestralmente assieme alla quota di mantenimento generale con le modalità di cui al seguente articolo 8.

#### **ART. 5 – AFFITTO BOX**

Il gestore si impegna ad affittare al Comune n° 4 box per l'intera durata del contratto. Tali box potranno essere utilizzati solo a richiesta e discrezione del Comune stesso. L'affitto unitario di tali box dovrà essere calcolato nella misura del 40% del costo complessivo di custodia di un cane di cui all'art. 3.

#### **ART. 6 - PRESA IN CARICO**

- 1. La presa in carico degli animali dovrà essere annotata su apposito registro.
- 2. Il gestore non potrà accettare la diretta consegna di animali effettuata da parte di privati, (se non dietro la preventiva autorizzazione del Comune o della U.F. Igiene Urbana e Veterinaria della ASL 10 Firenze.)

#### **ART. 7 - COMPITI DELLA U.F. IGIENE URBANA E VETERINARIA ASL 10 FIRENZE**

- 1. I cani saranno consegnati previ accertamenti sanitari e tatuaggio operati dalla ASL 10 Firenze competente, la quale provvederà, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/95, alla vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari del servizio potendo disporre prescrizioni sanitarie cui Il gestore si dovrà attenere nella custodia e nella dieta del cane.

#### **ART. 8 - COMPENSO**

- 1) Per l'espletamento del servizio di cui alla presente Convenzione, il Comune corrisponderà al gestore:
  - a) un compenso giornaliero unitario per ciascun cane ospitato pari ad € 3,80 = (oltre I.V.A. 20%), omnicomprensivo di tutte le voci e prestazioni di cui all'art. 3, comprendendo il giorno di prelievo ed il giorno di consegna;
  - b) la spesa per l'affitto dei box di cui all'art. 5;
  - c) il rimborso delle spese veterinarie sostenute.

#### **ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

- 1. La liquidazione dei compensi spettanti al gestore avverrà sulla base delle effettive presenze di cani registrate al termine del periodo di effettuazione del servizio.
- 2. Per la liquidazione il gestore rimetterà al Comune apposita documentazione utile e necessaria ad attestare i compensi ad essa relativi, che sarà sottoposta a verifica da parte della U.F. Igiene Urbana e Veterinaria della ASL 10 a cui è affidata la gestione del canile municipale.

3. Il Comune provvede alla liquidazione entro 90 gg. dal ricevimento della richiesta.

#### **ART. 10 - ACCESSI E ISPEZIONI**

1. Il gestore si impegna a consentire al personale della U.F. Igiene Urbana e Veterinaria della ASL 10 Firenze e dell'Ufficio Diritti animali del Comune, in ogni momento, senza alcuna necessità di preavviso, l'accesso e l'ispezione ai luoghi ed alla struttura dove viene svolto il servizio, nonché al registro di presa in carico di cui all'art. 6 della presente convenzione.
2. Il gestore consentirà altresì l'accesso a rappresentanti di associazioni impegnate nella tutela degli animali, comunque preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale

#### **ART. 11 – PENALI**

1. Nel caso di infrazioni alle condizioni di cui al presente capitolato, previo accertamento delle infrazioni stesse da parte del personale dell'Ufficio Diritti Animali o dell'Unità Funzionale di Igiene Urbana e Veterinaria della ASL 10 Firenze, che redigerà apposita comunicazione in merito da inviarsi al gestore del servizio, si applicano le penali di cui al presente articolo.
2. Le eventuali penali accertate saranno detratte, in sede di consuntivo trimestrale, dall'importo dovuto per la custodia ed il mantenimento dei cani; a fianco di ciascun articolo o comma contravvenuto viene di seguito indicata anche la penale corrispondente da considerarsi per ogni singola infrazione e quindi cumulabile con altre, anche se dello stesso tipo:

<b>Articolo</b>	<b>Penale (in Euro)</b>
2, comma 3	250,00
3, punti A), B) e F)	100,00
3, punti C)	25,00
3, punto D)	15,00
3, punto E)	100,00
5,	100,00
6, commi 1 e 2	25,00
10, comm1 e 2	200,00

#### **ART. 12 - OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE**

1. Al fine di consentire il corretto e migliore svolgimento del servizio, il gestore si impegna a seguire le direttive che, nell'ambito delle prestazioni previste dal presente Capitolato, potranno essere impartite dai competenti Uffici del Comune o della U.F. Igiene Urbana e Veterinaria della ASL 10.

#### **ART. 13 - DURATA DEL SERVIZIO**

1. Il Servizio avrà inizio dal giorno di sottoscrizione del presente atto e proseguirà per 116 giorni.
2. Potrà farsi luogo alla proroga del Servizio per un ulteriore periodo oltre la scadenza indicata, e comunque non oltre il .....ove il Comune ne faccia espressa richiesta, a mezzo raccomandata; in detta ipotesi il gestore si impegna a garantire il servizio affidato per l'ulteriore periodo, alle stesse condizioni stabilite dal presente capitolato e allo stesso prezzo concordato per il periodo precedente.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - RECESSO**

1. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato, il Comune, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, si riserva la facoltà di considerare risolto il rapporto contrattuale e di procedere con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli addebiti, all'esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
2. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento del Servizio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

#### **ART.15 - SPESE RELATIVE**

1. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma II°, del D.P.R. n.°634 del 26.10.1972 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

## **ART. 16 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

1. In caso di contestazioni e controversie saranno applicate le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Foro competente sarà, comunque, quello di Firenze.

---

***Il presente capitolato ha efficacia immediata tra le parti, trattandosi di atto non soggetto a controllo a norma degli artt. 126 e 127 del D.Lvo n° 267 del 18 agosto 2000.***

Letto, confermato e sottoscritto,

per il Comune di Firenze  
il Direttore della Direzione Ambiente  
Dr. Eraldo Collini

---

per il gestore "Associazione Casa Marchese"  
Gnocchi Gaspare

---

Firenze, li

Il presente atto è composto di numero 6 pagine.

II

Firenze, li 20/02/2004

Il Responsabile Proponente  
Eraldo Collini

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

